

ATTO DI OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE

• LO SCHEMA

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI

Il sottoscritto Avv, del Foro di, difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto, del sig....., nato a, il e residente in, via/piazza, n., persona offesa nel procedimento n.RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di, in relazione alla *notitia criminis* iscritta, ex art. 335 c.p.p., nel registro delle notizie di reato in data, per la quale il PM, Dott., ha depositato istanza di archiviazione, notificata all'odierno opponente in data

Premesso che

1) dagli atti del procedimento non può desumersi l'infondatezza della notizia di reato per i seguenti motivi:

- a)
- b)
- c)

2) che le indagini sinora svolte risultano essere insufficienti o, comunque, lacunose rispetto all'accertamento dei seguenti elementi di prova, da questa difesa ritenuti, al contrario, assolutamente necessari ad una corretta determinazione dei fatti e della responsabilità:

- d)
- e)
- f)

(*inserire, a pena di inammissibilità, i nuovi mezzi di prova*).

Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 c.p.p., propone

OPPOSIZIONE

alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM per il procedimento in oggetto e

CHIEDE

alla S.V. di voler disporre, in base a tutto quanto esposto in premessa, la prosecuzione delle indagini preliminari.

Con osservanza

....., li

Avv.....

**AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI**

NOMINA DEL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA

Il sottoscritto, nato a, il, residente a, via, n., persona offesa nel procedimento n.RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di, contro, nato a, il, residente a, via, n., indagato per il reato previsto e punito dall'art., con il presente atto

NOMINA PROPRIO DIFENSORE

l'Avv., del Foro di, con studio in, via, n., eleggendo il domicilio presso il suo studio

CONFERISCE AL PREDETTO DIFENSORE

Procura speciale per la proposizione della opposizione all'archiviazione, richiesta dal PM in data, con atto notificato alla persona offesa in data, e inerente al procedimento in epigrafe

Con osservanza.

....., li

.....

Per accettazione dell'incarico ed autentica della firma

Avv.....

• **Considerazioni**

Il codice di procedura penale tutela il diritto della persona offesa di essere informata della possibile richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari.

L'esercizio di questo diritto implica la notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione e l'avviso che, nei dieci giorni successivi, ha facoltà di visionare il fascicolo contenente le risultanze dell'attività investigativa e di formulare una eventuale opposizione.

Lo scopo di tale avviso notificato alla parte offesa è proprio quello di permetterle di partecipare attivamente al procedimento di archiviazione, contestando la conclusione del Pubblico Ministero e sollecitando l'intervento del Giudice per le indagini preliminari, depositando un atto di opposizione .

Si tratta di una formale istanza avanzata dalla persona offesa al Giudice per le Indagini Preliminari di respingere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero:

- affinché le indagini vengano proseguite. Più in dettaglio, la persona offesa deve indicare al G.I.P. la specifica attività investigativa che ritiene utile e necessaria per la formulazione di un completo quadro degli elementi.
- Affinchè il GIP disponga per un'imputazione coattiva.

Nell'atto di opposizione la persona offesa non può limitarsi ad una generica censura sulla richiesta di archiviazione, ma deve indicare, a pena di inammissibilità, l'oggetto delle investigazioni suppletive ed i relativi elementi di prova (art. 410, comma 1°, c.p.p.).

Ricevuta l'opposizione il Giudice per le Indagini Preliminari può accogliere nuovamente *de plano* la richiesta di archiviazione già presentata dal Pubblico Ministero. Inoltre, nella motivazione del provvedimento il G.I.P. deve enunciare in modo specifico e non contraddittorio tutti gli elementi che lo hanno portato ad optare per questa decisione.

Tuttavia, si può anche verificare il caso in base a cui, proposta l'opposizione, il Giudice la dichiari ammissibile ed allora si applicheranno le regole poste nell'art. 409, commi 2,3,4 e 5 c.p.p.

Nel caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente (art. 410, comma 3°, c.p.p.).

In ogni caso, al G.I.P., in tema di opposizione all'archiviazione, compete sempre l'obbligo di fissare una nuova udienza camerale qualora ci siano da valutare in contraddittorio fra le parti i risultati del supplemento di indagine (in tal senso Cassazione Penale, sezione VI, 22 giugno 2006, n. 21988).

- **Normativa di riferimento**

Art. 408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari .

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Art. 409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 20 aprile 2007, n. 16228, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 21 maggio 2008, n. 20328, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17 luglio 2009, n. 30059 e Cassazione penale, sez. I, sentenza 29 dicembre 2009, n. 49753 su Altalex Massimario.

Art. 410. Opposizione alla richiesta di archiviazione.

1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 20 aprile 2007, n. 16228, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 21 maggio 2008, n. 20328 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 21 maggio 2008, n. 20389 su Altalex Massimario.

Cassazione penale , sez. VI, sentenza 03.12.2013 n° 46770

In giurisprudenza, l'orientamento maggioritario ritiene che il sindacato di inammissibilità da parte del g.i.p. sia consentito entro il ristretto perimetro della valutazione di pertinenza e di specificità dei nuovi mezzi investigativi indicati dalla persona offesa, restando esclusa invece ogni valutazione circa la "rilevanza" di tali investigazioni; la rilevanza – cioè l'idoneità delle investigazioni ad incidere concretamente sulle risultanze delle indagini svolte può essere valutata dal g.i.p. solo nel contraddittorio con la persona offesa, all'interno dell'udienza prevista dall'art. 409, co. 2, c.p.p.

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 21.05.2008 n° 20389

L'opposizione proposta contro la richiesta di archiviazione deve essere dichiarata inammissibile:

- nei casi in cui non vengano indicate le investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova;
- nei casi di ritenuta inutilità delle indagini richieste;
- nei casi di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti;
- ovvero quando gli elementi di prova proposti siano privi dei necessari caratteri di specificità e concretezza.

(Fonte: [Altalex Massimario 31/2008](#))